

TI_GERICHTE 11.2003.38 vom 10. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.38

FR: TI_GERICHTE 11.2003.38 du 10 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.38 del 10 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso di oltre fr. 8000.– (pag. 1), contestato però dal convenuto (risposta, pag. 2). Il Pretore avrebbe dovuto pertanto dirimere la questione, fissando il valore di causa in base a “perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC). Tenuto conto che – come si vedrà in seguito – l'appello è destinato all'insuccesso, un rinvio della causa al Pretore perché rimedi alla mancanza si esaurirebbe tuttavia in un vuoto esercizio di giurisdizione. Giova procedere quindi all'esame del ricorso.

E. 1.30

m, ha ordinato al convenuto di procedere alla potatura fino all'altezza legale massima di 1.25 m (art. 139 cpv. 1 LAC). Il primo giudice non ha mancato di constatare che a ridosso della spalliera sono allineate altre 7 piante, sempre di tuia, alte 5 m, ma ha ritenuto che per altezza, vetustà e posizione tali alberi non possono essere considerati come facenti parti della siepe. Donde l'inapplicabilità delle norme sulla manutenzione di queste ultime. L'appellante critica l'opinione del Pretore, sostenendo che la mole della singola pianta non è decisiva poiché una siepe, indipendentemente dall'altezza, va tagliata a 1.25 m. Quanto al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 160 LAC per le piante a confine, esso non si applica alle siepi. Per l'attore, poi, decisivo è il fatto che le piante siano allocate in modo da offrire un insieme coerente, atto a proteggere o delimitare un fondo. A suo parere le 7 piante in questione sono dunque parte integrante della siepe e devono essere ridotte anch'esse all'altezza massima di 1.25 m.

E. 2

Il Pretore, accertato che lungo il confine tra le particelle n. _____ e _____ si trova – su quest'ultimo fondo – una siepe di tuia alta da 1.10 a

E. 3

Secondo l'art. 139 cpv. 1 LAC nessuno può piantare né mantenere una siepe viva se non alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. Tale siepe, che non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), dev'essere tagliata e rimodata ogni anno (art. 140 cpv. 1 LAC). Per siepe "viva" si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi "secche" o "morte", fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini , I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123).

E. 4

In concreto il Pretore ha accertato che lungo il confine tra i due fondi si trovano effettivamente 7 piante di tuia alte più di 5 m, "sostanzialmente allineate a ridosso della siepe formata dalle piante di tuia più basse". Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, però, tali piante non possono ritenersi parte della siepe. Intanto la tuia, pur prestandosi a essere recisa e mantenuta come siepe, è di per sé un albero ad alto fusto (Scolari, Commentario LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1998, pag. 662 n. 1476 e pag. 670 n. 1486). E, di regola, una siepe non è formata da alberi d'alto fusto. Le piante in questione, poi, non risultano essere coltivate a sviluppo lineare per circoscrivere o chiudere fondi, delimitare il terreno o schermare la vista, tanto meno se si pensa che tra le particelle n. 1035 e 1221 vi è già un muro di cinta. Dalle fotografie agli atti (doc. A) si evince, per di più, che nel complesso gli alberi sono relativamente distanti fra loro, ciò che non favorisce l'intreccio dei rami a scopo di riparo o di scudo. Certo, non si può escludere la presenza di una siepe per il solo fatto che in essa esista un varco o un'apertura, ma ove si ragionasse alla stregua dell'appellante qualsiasi filare di alberi a confine costituirebbe una siepe, ciò che non rientra manifestamente nelle previsioni della legge. A giusto titolo, quindi, il Pretore ha ritenuto che agli alberi litigiosi non si applichi l'art. 140 cpv. 3 LAC.

E. 5

L'appellante chiede altresì che l'ordine di potare la siepe sia impartito al convenuto con la comminatoria dell'art. 292 CP. La rivendicazione non è giustificata. In primo luogo l'attore nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la comminatoria non si legittima, il convenuto avendo già incaricato un giardiniere di eseguire il taglio. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Oltre a ciò, la comminatoria penale non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo qualora indizi inducano a presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine impartitogli (Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 285 CPC). In concreto, come ha accertato il primo giudice, non si ravvisano elementi del genere. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 498 lett. d CPC).

E. 6

Se ne conclude che l'appello, privo di consistenza, è destinato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. A prescindere dal fatto che tale beneficio sarebbe potuto entrare in linea di conto solo dal 1° aprile 2003, una retroattività essendo esclusa (I CCA, sentenza _____ del 2 ottobre 2002 in re I., consid. 12 con

riferimenti), e a supporre che l'attore versi in gravi ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 2 LAG), l'appello appariva in ogni modo destituito di buon esito sin dall'inizio. Ciò osta al conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 14 lett. a LAG). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: – avv. _____ - _____, _____; – _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.